

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3865 del 20/08/2019
Oggetto	ACQUE DEMANIO IDRICO - ACQUE SOTTERRANEE - PROCEDIMENTO RA01A0091/13RN01 - COMUNE DI RUSSI - RICHIEDENTE SANGIORGI ERMANN0 - USO IRRIGAZIONE AGRICOLA - RINNOVO CONCESSIONE PREFERENZIALE ORDINARIA
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3985 del 20/08/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venti AGOSTO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

ACQUE DEMANIO IDRICO
ACQUE SOTTERRANEE
PROC. RA01A0091/13RN01
COMUNE DI RUSSI
RICHIEDENTE: SANGIORGI ERMANNO
USO IRRIGAZIONE AGRICOLA
RINNOVO CONCESSIONE PREFERENZIALE ORDINARIA

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31

- ottobre 2016 n. 1792;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
 - la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
 - la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
 - le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti la definizione e quantificazione dei fabbisogni ad uso irriguo: DGR 5 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2254;
 - la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n 90/2018;
 - la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2018-1073 del 21/12/2018 ad oggetto "*Area Autorizzazioni e Concessioni Est. Approvazione assetto organizzativo di dettaglio*";

PRESO ATTO della determinazione dirigenziale regionale n. 18158 del 02/12/2005 con cui è stato adottato il provvedimento di ricognizione delle concessioni preferenziali in Comune di Russi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 comma 1 della Legge Regionale n. 7 del 14/04/2004, con cui è stata assentita all'Azienda Agricola Sangiorgi Ermanno C.F. SNGRNN41S07D458J, la concessione per la derivazione di acque sotterranee per un volume annuo complessivo massimo di prelievo pari a 10.000 mc, portata massima di l/s 1,2, mediante un pozzo (codice risorsa RAA7323), ubicato in comune di Russi, distinto catastalmente al foglio 22 mapp. 70, della profondità dichiarata di m. 44, assentita fino al 31 dicembre 2005, ad uso irrigazione agricola a bocca tassata procedimento RA01A0091;

TENUTO CONTO della richiesta di rinnovo della concessione preferenziale, presentata dal sig. Sangiorgi Ermanno – C.F. SNG RNN 41S07 D458J, ed assunta agli atti di questo Servizio con il prot. PG/2013/54520 del 28/02/2013, integrata con prot. PG 2013/120358 del 16/05/2013 e con nota PGRA/2017/13442, procedimento RA01A0091/13RN01;

DATO ATTO che dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- il prelievo avviene tramite un pozzo esistente e che le opere per il prelievo stesso sono ubicate in comune di Russi, distinto catastalmente al foglio 22 mappale 70 della profondità attuale dichiarata di 44 metri, codice risorsa RAA7323;
- l'uso della risorsa risulta essere per irrigazione agricola (trattamenti) e uso domestico; la quantità d'acqua richiesta è pari complessivamente a circa 1.500 mc/annui;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione alla tipologia di uso;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

CONSIDERATO che la richiesta di concessione è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001;

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda di concessione ordinaria sul B.U.R.ERT e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.ERT n. 236 in data 09/09/2015 e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

PRESO ATTO:

- della nota protocollo PG/2015/0888292 del 24/12/2015 con la quale la Provincia di Ravenna esprime parere favorevole dando comunque indirizzo:
 1. di richiedere l'installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti per avviare misure di monitoraggio della falda e di controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica;
 2. di richiedere di operare in funzione del maggiore risparmio idrico;
 3. di inserire nell'atto prescrizioni sulle modalità di isolamento della perforazione e della struttura dell'apertura del pozzo;
 4. essendo utilizzate le acque del pozzo anche per trattamenti fitosanitari, di raccomandare una particolare attenzione a non causare sversamenti di sostanze chimiche nel pozzo stesso;
- del parere espresso dal Consorzio di Bonifica della Romagna, registrato al protocollo regionale col n. PG/2015/728764, del 06/10/2015, da cui risulta che il fondo in oggetto può beneficiare di acque irrigue di provenienza CER, vettorate dal canale consorziale Via Cupa;
- della nota protocollo PG 2015/771033 del 20/10/2015 con la quale l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli esprime parere favorevole in merito alla domanda di derivazione;

DATO CONTO che:

- con nota PGRA7146 del 23/05/2017, si è inoltrata comunicazione all'interessato ai sensi dell'art. 10/bis della L.241/90, comunicando il parere negativo del Consorzio di Bonifica;
- con nota prot. Arpae n. PG 8716 del 26/6/2017 l'interessato specifica che la risorsa viene utilizzata prevalentemente per trattamenti antiparassitari per la fertirrigazione alla coltura di bambù gigante per cui l'acqua di provenienza superficiale non risulta idonea, per la presenza di fanghi che occluderebbero le manichette. Inoltre, l'acqua del pozzo è utilizzata anche per uso domestico per l'irrigazione dell'orto, non idoneamente sostituibile con l'acqua del Canale;
- si ritiene di accogliere le osservazioni avanzate dal richiedente tenuto conto altresì del fatto che il pozzo è esistente e che la richiesta di rinnovo prevede una riduzione del prelievo, da mc/anno 10.000 a mc/anno 1.500;

ACCERTATA la compatibilità con il Piano di Gestione delle acque del prelievo di acqua sotterranea sulla base della Direttiva regionale concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica (Deliberazione di Giunta Regionale nr. 1195/2016):

- 0610ER DQ2 PACS - Pianura Alluvionale appenninica - confinato superiore
STATO quantitativo BUONO;
STATO qualitativo BUONO;

da cui risulta un Rischio Ambientale di tipo A (Attrazione) - La derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia;

ACCERTATA, inoltre, la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica del prelievo trattandosi di uso per **irrigazione agricola (trattamenti)**, finalizzato ad un comparto irriguo dichiarato di circa ha 07.83.00 per colture del tipo vigneto e bambù con un fabbisogno teorico complessivo annuo delle colture pari a circa 12.000 mc/anno, per cui il fabbisogno di 1.000 mc richiesto risulta compatibile con la tipologia dell'uso. A tale quantità si deve sommare un valore di 700 mc/anno stimato come congruo per gli usi domestici.

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta di concessione rientra nell'uso irrigazione agricola di cui alla lett. a) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

PRESO ATTO che il richiedente ha presentato il disciplinare firmato per accettazione unitamente alle attestazioni dei pagamenti relativi al deposito cauzionale ed al canone;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa essere rilasciata ai sensi *del Regolamento Regionale 41/2001*, con le limitazioni e prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare con diminuzione delle quantità prelevate, Ditta **Sangiorgi Ermanno** C.F. SNG RNN 41S07 D458J, la concessione ordinaria, per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, in comune di Russi, da esercitarsi tramite n. 1 pozzo, in via Cupa, 9, distinti catastalmente al foglio 22, mapp. 70, della profondità dichiarata di 44 metri, (codice risorsa RAA7323), per uso **irrigazione agricola (trattamenti)**, procedimento RA01A0091/13RN01;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di 1,2 l/sec, corrispondente ad un **volume massimo complessivo di 1.700 mc/anno**, (di cui 700 destinati ad uso domestico) nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione;
3. di stabilire che la concessione abbia scadenza fino al **31/12/2028**;
4. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
5. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2019 pari a **€ 12,27**, salvo conguaglio, dando atto che tale canone dovrà essere corrisposto all'atto della sottoscrizione del disciplinare;
6. di dare atto che sarà cura del richiedente contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per venire a conoscenza degli importi relativi alle annualità successive al 2019 e di eventuali aggiornamenti o modifiche dei canoni che saranno definite da futuri atti regionali;
7. di dare conto che in deposito cauzionale è stato versato per € 51,65 in data 17/02/2006 e che pertanto in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari ad € 250,00, la differenza versata prima del ritiro del presente provvedimento è stata pari ad €

- 198,35. L'importo complessivo di € 250,00 verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
8. di dare atto che sono state versate le spese di istruttoria pari ad € 179,00 in data 12/02/2013;
 9. che il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 10. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/06 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;
 11. di dare conto che unitamente alla copia firmata del disciplinare il concessionario ha fatto pervenire al SAC di Ravenna il deposito cauzionale e il versamento delle annualità di canoni dovuti;
 12. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario copia che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
 13. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
 14. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 15. di dare atto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul BURER o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/33.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione ordinaria per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, per uso irrigazione agricola, rilasciata alla Ditta Sangiorgi Ermanno C.F. SNGRNN41S07D458J - procedimento RA01A0091/13RN01.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Il prelievo di acqua sotterranea dal corpo idrico 0610ER-DQ2-PACS – Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore avviene mediante 01 pozzo già esistente, codice risorsa (codice Risorsa RAA7323) ubicato in comune di Russi,

distinto catastalmente al foglio 22, mapp. 70, Coordinate UTM 32*: x: 744.252 Y: 917.894, avente le seguenti caratteristiche:

- profondità di 44 m;
- portata massima di prelievo 1,2 l/s;
- diametro di 110 mm;
- equipaggiato con pompa monofase da 1,30 kW ;

La risorsa derivata sarà utilizzata per irrigazione agricola (trattamenti) di un comparto irriguo dichiarato complessivo di circa Ha 07.83.00 coltivato a vigneto e bambù;

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva di prelievo istantanea l/s 1,2;**
- **volume annuo complessivo prelevato circa mc 1.700 (di cui 700 ad uso domestico).**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dal Servizio concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione;

- numero della concessione;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione del Servizio concedente. Occorre garantire opportune modalità di isolamento della perforazione e della struttura dell'apertura del pozzo al fine di evitare il mescolamento di acque di falde diverse.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte, pertanto il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario è obbligato all'installazione di un misuratore, che registri i volumi emunti dai pozzi, con le caratteristiche di cui alla DGR 2254/2016.

I dati relativi alle suddette misure registrati nell'anno precedente dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno, al SAC Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici).

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Essendo previsto l'obbligo di installazione di strumenti per la misurazione dei prelievi, nel caso l'utente ne sia sprovvisto deve provvedere alla installazione entro 6 mesi dal ritiro del presente atto, di strumentazione per la misurazione dei prelievi di tipo volumetrico (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale, con trasmissione alla SAC competente delle caratteristiche tecniche.

In particolare il concessionario ha l'obbligo di:

- a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;**
- b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo, l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;**
- c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, e i tempi previsti per il ripristino;**

d) registrare e trasmettere annualmente i dati dei prelievi irrigui alla Regione secondo le indicazioni che da questa verranno impartite e ad Arpa/Sac.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel disciplinare relativamente all'obbligo d'installazione di idonei strumenti di misura, è **causa di decadenza** dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica ai sensi del *Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"*.

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale nr. 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2028**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi *dell'art. 32 del R.R. 41/2001* o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, *dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001*, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi *dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001*, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al *comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015*.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'*ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933* (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2028**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 9 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.